

Patto di stabilità interno 2011-2013

Enti locali

Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

Le nuove disposizioni del patto di stabilità interno, presenti nella legge n. 220/2010, prevedono che l'obiettivo di ciascun ente locale sia individuato in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Nel triennio 2011-2013 ogni ente dovrà, quindi, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio. Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, all'obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, sarà detratto un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il nuovo meccanismo di calcolo, per l'anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi (previsti dall'articolo 1, commi 91 e 92 della legge n. 220/2010) e quelli calcolati in base alla previgente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008).

Al fine di supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2011-2013, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul sito dedicato al patto di stabilità interno un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la nuova procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2011-2013. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, individuare il proprio obiettivo inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello di calcolo.

La procedura di calcolo sarà aggiornata non appena sarà emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Città e le autonomie locali, previsto dal comma 93 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, che stabilirà le misure correttive finalizzate anche a distribuire, in modo equo, il contributo degli enti alla manovra richiesta dalle regole del patto di stabilità interno.

La procedura per la determinazione del saldo obiettivo per l'anno 2011 è costituita da quattro fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/11/P e OB/11/C (utili per il calcolo del saldo obiettivo espresso in termini di competenza mista) relativi, rispettivamente, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Le quattro fasi della determinazione del saldo obiettivo 2011

- Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA

Il comma 88, lettere a) e b), dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le percentuali previste dal citato comma 88, riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Province	8,3%	10,7%	10,7%
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti	11,4%	14,0%	14,0%

L'ente dovrà, quindi, inserire, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2006, 2007 e 2008. L'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

- Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78/2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r).

- Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione)

Il nuovo metodo di calcolo può determinare, per alcuni enti, un peggioramento dell'obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza mista del 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo), tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente, una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale. Conseguentemente, per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore dell'obiettivo finale è stato introdotto un fattore di correzione che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".

Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione:

- 1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a $|150-100|=50$ e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a $150-(50)/2=125$;
- 2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a $|50-100|=50$ e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a $50 + (50)/2 = 75$.¹

L'ente, quindi, inserisce, nella cella indicata con la lettera (s), l'obiettivo calcolato per l'anno 2011 in sede di comunicazione dell'obiettivo 2010 alla Ragioneria Generale dello Stato². Una volta

¹ Negli Allegati OB/11/P e OB/11/C l'obiettivo finale, ottenuto come riduzione/incremento dell'obiettivo transitorio, è calcolato automaticamente sulla base della seguente formula: $(u) = (p) - [(p) - (s)] / 2$ dove (u) è l'obiettivo finale, (p) è il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti (calcolato nella Fase 2) e (s) è il saldo obiettivo previgente.

² Come è noto, i prospetti per la comunicazione degli obiettivi contengono informazioni che consentono agli enti di calcolare non solo l'obiettivo dell'anno di riferimento ma, anche, quelli dei due anni successivi. Pertanto, in fase di calcolo dell'obiettivo 2010, effettuato mediante l'applicativo web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web <http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/>, l'ente ha già calcolato e comunicato anche l'obiettivo 2011 (indicato nella cella indicata con la lettera (i) dei prospetti All. B 10 C, All. C 10 C, All. D 10 C e All. E 10 C per i comuni e nella cella (i) dei prospetti All. B 10 P, All. C 10 P, All. D 10 P e All. E 10 P per le province).

inserito il vecchio obiettivo 2011 nella cella (s), la procedura visualizzerà automaticamente il valore del fattore di correzione (cella (t)) e, quindi, l'obiettivo finale per il triennio (celle (u), (v) e (z)).

- **Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)**

L'obiettivo indicato nelle celle (u), (v) e (z) è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143 della legge n. 220/2010. Nel dettaglio, la normativa contempla due tipologie di Patto Regionale:

- **Patto Regionale “Verticale”:** disciplinato dal comma 138, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, concerne la possibilità per le regioni, di autorizzare gli enti locali residenti sul proprio territorio di peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Tale peggioramento è compensato da una riduzione, per lo stesso importo, dell'obiettivo programmatico della regione stessa, in termini di cassa o di competenza. Le regioni, in sede di certificazione (ai sensi del comma 145, dell'articolo 1 della legge n. 220/2010), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto di stabilità, e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
- **Patto regionale “Orizzontale”:** disciplinato dal comma 141, dell'articolo 1, della suddetta legge di stabilità, prevede la possibilità, per le regioni di integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Ai sensi del successivo comma 142, è previsto che le regioni definiscano e comunichino agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale.

L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2011, rideterminato in virtù del

citato Patto regionale, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e finanze, inerenti le variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 (cella (ab) e cella (ac) degli Allegati OB/11/P e OB/11/C). Il saldo obiettivo 2011, così rideterminato, verrà indicato nella cella (ad).